Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 23 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,, DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale,, è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1890.
Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2691, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali;

Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 641, contenente agevolazioni ai molini che si trovano in alta montagna;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con nuove norme l'esercizio dell'industria della macinazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio della macinazione dei cereali e delle leguminose è subordinato al rilascio di apposita licenza secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

La licenza vale esclusivamente per l'impianto molitorio indicato.

Art. 3.

La licenza per l'esercizio di nuovi impianti molitori e per la riattivazione di molini già esistenti è rilasciata:

1° dal prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, ove trattisi di molini di 2ª categoria, che producono cioè sfarinati esclusivamente per uso dei consumatori diretti e la cui potenzialità di produzione giornaliera non sia superiore a 50 quintali.

2° dal Ministro per le corporazioni, ove trattisi di molini di 1ª categoria che producono sfarinati per farne commercio; ovvero di molini di 2ª categoria di potenzialità superiore a 50 quintali giornalieri; oppure di molini di qualsiasi potenzialità destinati a funzionare non in località fissa.

Art. 4.

Le domande per ottenere il rilascio, ai sensi dell'articolo precedente, della licenza di macinazione, redatte sulla prescritta carta da bollo e dirette all'Autorità competente a rilasciarle, debbono essere corredate:

a) di un grafico con l'indicazione della località in cui si chiede di impiantare o di riattivare il molino;

b) del diagramma di macinazione, della descrizione dei locali e dei macchinari relativi al molino che si chiede di impiantare o di riattivare;

c) della quietanza comprovante il versamento presso l'Ufficio del registro della tassa stabilita dal presente decreto.

Le domande debbono contenere l'indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto, calcolata secondo le disposizioni del successivo art. 16 e delle qualità di sfarinati alla cui produzione s'intende adibire l'impianto stesso.

Inoltre i richiedenti debbono dichiarare se si propongono di effettuare la macinazione allo scopo di fare commercio dei prodotti ottenuti, oppure per conto esclusivamente dei consumatori diretti.

Art. 5.

La domanda, con i documenti prescritti dal precedente articolo, sarà sottoposta all'esame dell'Ispettorato corporativo e del medico provinciale competenti per territorio, per i rispettivi pareri d'ordine tecnico ed igienico-sanitario circa la natura, la potenzialità e l'attrezzatura dell'impianto molitorio per cui viene chiesta l'autorizzazione.

Art. 6.

La licenza non potrà essere accordata qualora:

1° il numero dei molini già autorizzati all'esercizio della macinazione sia sufficiente alle esigenze del consumo locale, se si tratti d'impianto soggetto all'autorizzazione del prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni; oppure risulti che il molino che si chiede di attivare non risponda alle necessità del consumo nazionale in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria, se si tratti d'impianti soggetti all'autorizzazione del Ministro per le corporazioni;

2° si riscontri che gli impianti di macinazione non siano dotati di apparecchi e macchinari che assicurino una sufficiente pulitura e la buona utilizzazione dei cereali e delle leguminose, oppure non risultino idonei a produrre gli sfarinati cui sono destinati;

3° gli impianti non risultino rispondenti alle necessarie esigenze di carattere igienico-sanitario.

Art. 7.

Per le decisioni da adottare sulle domande di licenze di macinazione i prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni dovranno interpellare le organizzazioni sindacali interessate e chiedere quindi il parere dei Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni sulla

opportunità o meno di fare luogo alla concessione, avuto riguardo a quanto dispone il n. 1 del precedente articolo.

Qualora invece la decisione, secondo il comma 2 dell'art. 3, spetti al Ministro per le corporazioni, sulle relative domande sarà interpellata la Corporazione dei cereali.

Art. 8.

Il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, sentiti i pareri di cui all'articolo precedente, qualora ritenga che nulla osti alla concessione della licenza, rilascia l'autorizzazione all'impianto del molino.

Il provvedimento del prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, che autorizza l'impianto del molino, deve essere trasmesso al richiedente pel tramite del Comune nel quale l'impianto stesso deve essere costruito, e contemporaneamente pubblicato nell'albo del Comune stesso, per la durata di 30 giorni consecutivi.

Detto provvedimento diviene esecutivo qualora entro tale termine non siano stati presentati ricorsi ai sensi dell'art. 21 del presente decreto.

Art. 9.

Il rilascio delle licenze per i nuovi molini e l'assegnazione di essi ad una delle categorie previste dal presente decreto potranno essere disposti soltanto dopo gli accertamenti diretti da compiersi dall'Ispettorato corporativo e dal medico provinciale, competenti per territorio, sui locali e gli impianti ultimati.

Le spese per viaggi ed indennità di missione occorrenti per gli accertamenti di cui al comma precedente sono a carico dei richiedenti che debbono versarne l'importo al bilancio dell'entrata.

Art. 10.

Sulle licenze di macinazione debbono essere indicate le generalità della ditta e la sua qualità: se proprietaria o affittuaria; la categoria a cui viene assegnato il molino, la sua ubicazione e potenzialità.

Art. 11.

Qualsiasi modificazione che interessi la classificazione, la potenzialità e l'ubicazione dei molini, già muniti di licenza, deve essere preventivamente autorizzata:

1° dal prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, ove si tratti di impianti molitori di 2ª categoria, di potenzialità inferiore a 50 quintali sempre quando non venga aumentata la potenzialità stessa oltre tale limite di 50 quintali;

2° dal Ministro per le corporazioni negli altri casi.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata con la procedura prescritta dal presente decreto per la concessione delle licenze per i nuovi impianti molitori e la riattivazione di molini già esistenti.

Nei casi di cambiamento di classificazione o di ubicazione del molino, o qualora, per i lavori apportativi, si verifichino modificazioni di potenzialità tali da influire sulla misura della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 15, l'autorizzazione del Ministro o del prefetto, a seconda della competenza, dovrà risultare da un nuovo provvedimento amministrativo e scontare la tassa di primo rilascio, per la categoria e per il grado nei quali il molino viene ad essere classificato per effetto delle modificazioni.

Art. 12.

La licenza è soggetta al visto annuale del prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ciascun anno, previa esibizione della ricevuta comprovante l'eseguito pagamento della tassa annuale di concessione governativa, che deve essere effettuato presso l'Ufficio del registro competente nel precedente mese di dicembre.

Il visto del prefetto, prescritto dalle disposizioni del presente articolo, deve essere apposto anche sulle licenze rilasciate dal Ministro per le corporazioni, in base a quanto disposto dall'art. 3, n. 2 del presente decreto.

Art. 13.

Agli effetti della licenza, gli impianti di macinazione sono ripartiti in due categorie:

a) molini di 1ª categoria: quelli che producono sfarinati di cereali e di leguminose per farne commercio;

b) molini di 2ª categoria: quelli che producono sfarinati di cereali e di leguminose esclusivamente per conto di consumatori diretti.

Art. 14.

In dipendenza di quanto dispone il precedente articolo è vietato ai molini di procedere contemporaneamente alla produzione di sfarinati allo scopo di farne commercio e per uso dei consumatori diretti. Potranno peraltro essere autorizzati dal prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, ad esercitare promiscuamente tali attività i molini che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, comprovino di attendervi legittimamente; che abbiano ricevuto assegnazioni di frumento dalla gestione degli ammassi e che inoltre abbiano attrezzatura idonea ad una razionale lavorazione, e rispondano alle esigenze tecniche indispensabili per produrre oltre che per uso dei consumatori diretti, anche per la vendita.

I molini di cui al precedente comma dovranno pagare la tassa di concessione governativa prescritta per quelli di prima categoria.

Art. 15.

L'esercizio della macinazione è soggetto alle seguenti tasse annuali di concessione governativa:

a) Per i molini di 2ª categoria di cui all'art. 13, lettera *b)*:

	Tassa per l'anno del rilascio della licenza	Tassa per gli anni successivi a quello del rilascio
1) che possono macinare fino a 10 quintali al giorno	L. 132	L. 120
2) che possono macinare più di 10 quintali al giorno	» 198	» 180

b) Per i molini di 1ª categoria di cui all'art. 13, lettera *a)*:

	Tassa per il rilascio della licenza	Tassa per gli anni successivi a quello del rilascio
1) che possono macinare fino a 10 quintali al giorno	L. 198	L. 180
2) che possono macinare più di 10 quintali e non più di 100 quintali al giorno	» 330	» 300
3) che possono macinare più di 100 quintali e non più di 500 al giorno	» 660	» 600
4) che possono macinare più di 500 quintali al giorno	» 1320	» 1200

Art. 16.

Agli effetti del presente decreto, per potenzialità giornaliera di produzione s'intende la quantità di prodotti che potrebbero essere macinati dall'impianto molitorio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo.

Art. 17.

Per i molini idraulici o a forza animale costituiti da unico palmento (macina), qualunque sia la potenzialità produttiva giornaliera, i quali macinino a resa integrale non più di 200 quintali all'anno di prodotti in prevalenza locali e destinati al consumo locale, e che si trovino in centri abitati (Comuni o frazioni) superiori a 700 metri sul livello del mare, e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità e di accessibilità, la tassa di concessione governativa sulla licenza di macinazione è stabilita nella misura di L. 18 per il rilascio e di L. 12 per il rinnovo annuale.

Art. 18.

Le condizioni specificate nell'articolo precedente devono risultare da un certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni da rilasciarsi su richiesta degli interessati e da presentarsi al competente Ufficio del registro all'atto del pagamento della tassa.

Art. 19.

Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con elementi uniti con agglomerante (mastice) contenente piombo o altri metalli tossici.

Art. 20.

Il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni potrà revocare o sospendere la licenza a chi si renda inadempiente agli obblighi imposti dal presente decreto. Qualora la licenza sia stata rilasciata in dipendenza del paragrafo 2° art. 3 del presente decreto, il prefetto potrà proporre la revoca della licenza medesima al Ministro per le corporazioni.

Art. 21.

Contro i provvedimenti del prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notificazione o dell'inizio del periodo di affissione all'albo di cui all'art. 8, al Ministro per le corporazioni che decide con provvedimento definitivo sentita apposita Commissione da nominarsi dal Ministro stesso.

Art. 22.

Per tutte le deliberazioni riflettenti questioni di carattere tecnico ed igienico-sanitario, da adottare in materia di disciplina della macinazione, il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni interpellerà rispettivamente l'Ispettorato corporativo ed il Consiglio sanitario competenti per territorio.

Art. 23.

Sono esenti dall'osservanza delle norme contenute nel presente decreto gli impianti destinati esclusivamente alla produzione di sfarinati per uso zootecnico.

Il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni potrà tuttavia stabilire, per l'esercizio degli impianti suddetti, speciali condizioni atte ad evitare abusi.

Art. 24.

Di ogni provvedimento di concessione rilasciato dal prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni ed interessante il funzionamento degli impianti molitori, deve essere data comunicazione al Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

La tassa di bollo per il rilascio delle licenze di macinazione è rispettivamente di L. 4 e di L. 6 a seconda che esse siano rilasciate su carta filogranata e bollata o su moduli stampati o litografati. L'apposizione del visto annuale sulle licenze predette è esente da tassa di bollo.

Art. 26.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 5000.

La misura dell'ammenda potrà essere elevata sino a L. 10.000 a carico di coloro che, senza la preventiva autorizzazione, mettano in attività impianti disciplinati dal presente decreto o aumentino la potenzialità di impianti del genere già muniti di licenza.

Nei casi di cui al precedente comma il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni ordinerà anche la chiusura del molino.

L'ordine di chiusura disposto in dipendenza dell'aumentata potenzialità degli impianti molitori sarà revocato dal prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni ove vengano rimosse da parte degli interessati le cause per le quali sia stato disposto l'ordine stesso.

Per le contravvenzioni alle norme del presente decreto il colpevole è ammesso a presentare al prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento.

Il prefetto determina entro i limiti dell'ammenda la somma da pagarsi a titolo di oblazione, prefiggendo il termine per il pagamento stesso.

Oltre l'ammenda di cui sopra, a carico dei contravventori per il mancato pagamento nei termini prescritti delle tasse annuali di concessione governativa, di cui al precedente articolo 15, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e successive modificazioni approvate dal R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art. 27.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto farà carico al capitolo 30 del bilancio di previsione per l'esercizio 1938-39 del Ministero delle corporazioni ed a quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 28.

Gli esercenti in possesso di licenze rilasciate a termini delle disposizioni vigenti anteriormente al presente decreto dovranno presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso, domanda di sostituzione delle licenze per gli impianti di qualunque categoria e potenzialità di produzione giornaliera.

Il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni provvede al rilascio delle nuove licenze, previ gli accertamenti necessari per procedere alla classificazione dei molini ai sensi del precedente art. 13.

Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso il ricorso al Ministro per le corporazioni, secondo le norme dell'art. 21 del presente decreto.

Art. 29.

Sono abrogati i R. decreti-legge 12 agosto 1927, n. 1580, e 29 giugno 1933, n. 806, convertiti rispettivamente nelle leggi 22 novembre 1928, n. 2691, e 1° marzo 1934, n. 641, nonchè ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente

decreto ed ogni altra norma emanata per l'applicazione e l'interpretazione delle leggi suddette.

Il presente R. decreto-legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 109. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1891.

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3381;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 150, convertito nella legge 18 luglio 1930, n. 1096;
Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 657, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2572;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare le agevolazioni tributarie per lo sviluppo della zona industriale di Trieste;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la marina e col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1943 il termine del 31 dicembre 1938 fissato dall'articolo unico del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 657, per la concessione delle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgeranno o si amplieranno o si trasformeranno nella zona industriale di Trieste indicati nell'art. 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260.

Per quanto riguarda le agevolazioni doganali, le concessioni da farsi in base alle relative domande saranno subordinate alla condizione che gli impianti, le trasformazioni e gli ampliamenti agevolati nella suddetta zona industriale di Trieste, abbiano avuto, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, un concreto principio di esecuzione entro il 31 dicembre 1943.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 101. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1892.

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Pola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1464;
Vista la legge 3 luglio 1930, n. 961;
Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 657;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare le agevolazioni tributarie per lo sviluppo della zona industriale di Pola;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la marina e col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1943 il termine del 31 dicembre 1938 fissato dall'articolo unico del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 657, per la concessione delle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgeranno o si amplieranno o si trasformeranno nella zona industriale di Pola indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646.

Per quanto riguarda le agevolazioni doganali, le concessioni da farsi in base alle relative domande saranno subordinate alla condizione che gli impianti, le trasformazioni e gli ampliamenti agevolati nella suddetta zona industriale di Pola abbiano avuto, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, un concreto principio di esecuzione entro il 31 dicembre 1943.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 100. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 1893.

Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà di agraria delle Regie università di Torino, Milano e Napoli, e alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, numero 1592;

Veduta la tabella *D* annessa al testo unico sopra citato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà di agraria delle Regie università di Torino, di Milano e di Napoli, ed alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° dicembre 1938-XVII, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D* annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alle Facoltà di agraria delle Regie università di Torino, di Milano e di Napoli, ed alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Roma, è modificato come appresso:

Facoltà di agraria della Regia università di Torino, posti di ruolo n. 7;

Facoltà di agraria della Regia università di Milano, posti di ruolo n. 11;

Facoltà di agraria della Regia università di Napoli, posti di ruolo n. 12;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Roma, posti di ruolo n. 23.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 1894.

Modificazione dello statuto del Sindacato obbligatorio marittimo dell'Alto e Medio Adriatico per l'assicurazione della gente di mare contro gl'infortuni del lavoro, in Trieste.

N. 1894. R. decreto 21 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto del Sindacato obbligatorio marittimo dell'Alto e Medio Adriatico per l'assicurazione della gente di mare contro gl'infortuni del lavoro, in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 1895.

Disposizioni in relazione all'art. 29 del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142.

N. 1895. R. decreto 15 novembre 1938, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, vengono adottate disposizioni in relazione all'art. 29 del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 1896.

Dichiarazione formale dei fini della Arciconfraternita della SS.ma Vergine del Rosario al Ponte della Maddalena, in Napoli.

N. 1896. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Arciconfraternita della SS.ma Vergine del Rosario al Ponte della Maddalena, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, numero 1165;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Schio è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale, ai sensi del cennato testo unico, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 27 del testo unico in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. Ezio Panciera ed il sig. comm. Eliseo Boschiero sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1938-XVII
Registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 276.

(4981)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1938-XVII.
Riduzione del dazio doganale sul granturco e esenzione doganale per il frumento destinato alla alimentazione del pollame.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E VALUTE

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1793;

Decreta:

Art. 1.

Il dazio di L. 25 per quintale temporaneamente stabilito col proprio decreto del 31 marzo 1938-XVI per il granturco altro, (voce 67-b della tariffa doganale) originario e proveniente da Paesi ammessi a godere del trattamento della Nazione più favorita, è ridotto a L. 15 per quintale.

Art. 2.

Il frumento (voce 64 della vigente tariffa doganale), destinato all'alimentazione del pollame, è ammesso, fino al 30 giugno 1939-XVII, e per un contingente massimo di q.li 50.000, alla importazione nel Regno in esenzione da diritti di confine.
Il Ministro per le finanze determinerà le modalità e le cautele per l'applicazione della concessione.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

Il DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

(5003)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1938-XVI.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Vicenza come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, numero 1165;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049;
Visto il R. decreto 24 aprile 1921, n. 752, con il quale l'Istituto per le case popolari di Schio fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo per la provincia di Vicenza, ai sensi del cennato testo unico;
Visto lo schema di statuto organico approvato dall'assemblea dei soci del sopra cennato Istituto con delibera 6 settembre 1938-XVI;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Schio è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza », con sede in Vicenza.
E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 30 articoli.
L'esercizio finanziario in corso avrà termine il 31 dicembre 1938.
I successivi esercizi finanziari avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 settembre 1938-XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

(4982)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1938-XVII.
Determinazione ed applicazione del coefficiente di maggiorazione dei contributi sindacali a carico dei commercianti per l'anno 1936.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la richiesta della Confederazione fascista dei commercianti per l'applicazione per l'anno 1936 del coefficiente di maggiorazione previsto dall'art. 52 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;
Poichè per il detto anno il gettito dei contributi sindacali obbligatori non raggiunge il contingente di L. 42.800.000 stabilito dall'art. 48 del ricordato R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, e può quindi accogliersi la suddetta richiesta;

Decreta:

Art. 1.

La Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata ad applicare il coefficiente di maggiorazione per l'anno 1936 a carico dei datori di lavoro rappresentati, in ragione del 20 per cento del contributo già versato per le ditte

con reddito imponibile di R. M. sino a L. 20.000 ed in ragione del 29 per cento dello stesso contributo per le ditte con reddito oltre le L. 20.000.

Tale coefficiente non è applicabile ai dirigenti di aziende commerciali, ai venditori ambulanti, agli spedizionieri ed agli Istituti privati di cura.

Art. 2.

Le Unioni provinciali fasciste dei commercianti in base alle risultanze definitive degli elenchi per l'anno 1936 provvedono alla formazione dei ruoli con l'indicazione del contributo base, dell'aliquota percentuale di cui al precedente articolo e della quota di maggiorazione.

Nei ruoli sono iscritti gli aggi dovuti all'esattore ed al ricevitore provinciale. Dai ruoli vengono compilati i riassunti per provincia.

Art. 3.

I ruoli ed i riassunti vengono depositati in Prefettura. Il prefetto rende esecutivi i ruoli e ne dispone la pubblicazione per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Contro i ruoli è data facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo di pubblicazione.

Il prefetto può sospendere la riscossione delle partite contestate e disporre le opportune rettifiche.

Della pubblicazione è data dal prefetto notizia mediante pubblici manifesti.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei ruoli il prefetto ne trasmette i riassunti al ricevitore provinciale che rilascia ricevuta, costituendosi debitore dell'intero carico dei ruoli.

La riscossione è effettuata dagli esattori delle imposte in unica soluzione in coincidenza con la scadenza della prima rata delle imposte dirette (febbraio 1939) con la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle dette imposte.

L'importo dei contributi iscritti nei ruoli è versato nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso, dagli esattori ai ricevitori provinciali e da questi nel conto corrente postale designato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(4997)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII.
Aggiunta di alcune merci alla tabella A annessa al decreto Ministeriale 24 maggio 1938-XVI, riguardante le merci vincolate a licenza per la importazione nel Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, convertito nella legge 5 marzo 1936-XIV, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1329;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1936-XIV e successive modificazioni;

Determina:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1939-XVII, alla tabella delle merci la cui importazione è vincolata a licenza del Ministero delle finanze, annessa al decreto interministeriale 24 giugno 1936-XIV e successivamente modificata, sono aggiunte le voci indicate nella tabella annessa al presente decreto e che ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

Tabella delle merci che dal regime della bolletta sono trasferite dal 1° gennaio 1939-XVII al regime della licenza

Numero della tariffa doganale	Denominazione delle merci
115	Tabacchi (escluse le importazioni riservate al Monopolio di Stato).
116	Sugo di tabacco (escluse le importazioni riservate al Monopolio di Stato).
160	Tessuti di lino e di canapa.
217	Filati di lana, altri.
364	Rubinetti, valvole, saracinesche, e loro parti, di rame e sue leghe.
387	Lavori di zinco e sue leghe.
395	Penne da scrivere, di metallo comune.
543	Marmo greggio.
581	Lastre di vetro o di cristallo.
584	Vetro o cristallo in tubi, canne, barre, bacchette e simili.
591	Lavori di vetro non nominati.
591-*bis*	Lavori di cristallo non nominati.
607	Legni macinati, esclusi quelli per tinta e per concia e quelli medicinali.
696-*a*	Fosfato di sodio.
912-*g*	Balocchi (escluse le bambole fatte di diverse materie) fatti principalmente di metallo comune non dorato nè argentato.
912-*h*	Balocchi (escluse le bambole fatte di diverse materie) di qualsiasi materia, con meccanismo.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4998)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Heimann Guido dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1933-XI, n. 777, col quale il sig. Heimann Guido fu Riccardo venne confermato rappresentante alle grida del sig. Pivato Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto in data 14 novembre 1938-XVII, per notar Carnevali di Milano, col quale al succitato sig. Heimann Guido viene revocata la procura conferitagli a suo tempo dal predetto sig. Pivato Vincenzo;

Decreta:

Il sig. Heimann Guido fu Riccardo cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Pivato Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 16 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4989)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione della « Banca Viceconti, Cosentino e C. » nel « Banco di Napoli ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678; l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873; l'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486; l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636;

Viste le istanze, con le quali il Banco di Napoli e la Banca Viceconti, Cosentino e C. espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione del secondo istituto nel primo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione del Banco di Napoli, con sede in Napoli, con la Banca Viceconti, Cosentino e C., con sede in Lauria Superiore (Potenza), mediante incorporazione del secondo Istituto nel primo, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Mattino » di Napoli.

Roma, addì 20 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Solmi

(4999)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Ballottino Stanga » in provincia di Milano

Con R. decreto 31 agosto 1938, n. 4778, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1938, registro n. 14, foglio n. 36, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario Ballottino Stanga, con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda, provincia di Milano.

(4938)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Media dei cambi e dei titoli

del 19 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,86
Francia (Franco)	50 —
Svizzera (Franco)	430 —
Argentina (Peso carta)	4,30
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	18,83
Cecoslovacchia (Corona)	65,16
Danimarca (Corona)	3,967
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,4645
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	360 —
Portogallo (Scudo)	0,8084
Svezia (Corona)	4,5745
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8251
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6330
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,275
Id. 3,50 % (1902)	71,775
Id. 3,00 % Lordo	51,55
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,375
Id. Id. 5 % (1936)	94,725
Rendita 5 % (1935)	94,725
Obbligazioni Venezie 3.50 %	90,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,125
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,175
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,40
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento ricevute di certificati di rendita

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito Pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (902)	3797	Mensa vescovile di Vicenza . . . . . L.	31,50
Cons. 3,50 % (906)	831374	Idem . . . . . »	6.916 —
Id.	839342	Idem . . . . . »	185,50
Id.	839967	Idem . . . . . »	7 —
Id.	839968	Idem . . . . . »	14 —
Id.	840300	Idem . . . . . »	7 —
Id.	840757	Idem . . . . . »	3,50
Id.	842354	Idem . . . . . »	14 —
Id.	842356	Idem . . . . . »	3,50
Id.	842402	Idem . . . . . »	140 —
Id.	843812	Idem . . . . . »	199,50
Id.	845182	Idem . . . . . »	10,50
Id.	845498	Idem . . . . . »	3,50
Id.	845909	Idem . . . . . »	10,50
Id.	845911	Idem . . . . . »	10,50
Id.	846849	Idem . . . . . »	10,50
Id.	847117	Idem . . . . . »	84 —
Id.	848647	Idem . . . . . »	3,50
Rendita 5 % (935)	49396	Idem . . . . . »	675 —
Id.	49397	Idem . . . . . »	45 —
Id.	49398	Idem . . . . . »	12.120 —
Id.	49399	Idem . . . . . »	60 —
Id.	49400	Idem . . . . . »	10 —
Id.	49401	Idem . . . . . »	115 —
Id.	112622	Idem . . . . . »	60 —
Id.	112523	Idem . . . . . »	30 —
Id.	136900	Idem . . . . . »	30 —
Id.	135913	Idem . . . . . »	5 —
Id.	86852	Patrimoni Sacri costituiti dal fu sacerdote Biagio Migani in Vicenza . »	535 —
Rendita 3,50 %	409177	D'Abramo Michele fu Emanuele dom. a Lucito (Campobasso) . . . . »	175 —
Id.	122624	Cianciolo Michelangelo fu Domenico dom. in Termini Imerese (Palermo) . »	175 —
Cons. 3,50 % (906)	370504	Idem . . . . . »	105 —
Rendita 5 % (935)	24955	Puntoni Emilia di Ferdinando, moglie di Tenani Mario dom. in Bracciano (Roma), dotale della titolare . . . . . »	1.915 —
Cons. 3,50 % (906)	247278	Irace Amabile fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Raffaela Fusco, dom. in Napoli . . . . . »	17,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4855)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 4 dicembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione: Fontana Maria-Santina fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: un certificato di usufrutto consolidato 5 per cento, rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1167 — Data: 30 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Di Pasquale Antonio fu Vincenzo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6052 — Data: 20 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Pellegrini Giuseppina fu Eugenio — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6053 — Data: 20 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Pellegrini Giuseppina fu Eugenio — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5959 — Data: 8 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Teodoro fu Guglielmo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5960 — Data: 8 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Teodoro fu Guglielmo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 398 — Data: 15 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Persio Biagio fu Domenico — Titoli del debito pubblico: quietanza capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3029 — Data: 12 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Palmieri Maria di Matteo — Titoli del debito pubblico: quietanza capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4517 — Data: 22 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Terzani Armando di Guglielmo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 667 — Data: 21 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Massa — Intestazione: Bonelli Nella di Domenico — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4333 — Data: 18 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Carcasci Giovanni fu Celestino — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4038 — Data: 27 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pisa — Intestazione: Milliotti Giuseppe di Roberto — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 231 — Data: 16 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Sforzi Alfredo fu Carlo — Titoli del debito pubblico: quattro cartelle redimibile 3,50 per cento, capitale L. 1300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4562)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Costa Olga ved. Fontana di Roma, via Frattina, 41, contrassegnati col n. 43, sono stati deformati.

(4968)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Modificazioni apportate allo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di S. Buono (Chieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di S. Buono (Chieti), approvato con proprio provvedimento n. 475 in data 17 settembre 1937-XV;

Veduta la proposta del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli;

Dispone:

Il primo comma dell'art. 19 dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di S. Buono (Chieti) è modificato come segue:

« La Cassa fa prestiti agli agricoltori che sono domiciliati nel territorio dei comuni di S. Buono e di Furci (Chieti) e che coltivino direttamente terreni situati nel territorio dei Comuni stessi nonchè nei limitrofi Comuni ove non esistono altri Enti o Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario ».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4937)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, in data 30 giugno 1938-XVI, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara, con sede in Zara,

Veduto il proprio provvedimento in data 30 giugno 1938-XVI, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'Amministrazione dell'indicato Istituto;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione dell'Istituto predetto;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso il Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara, con sede in Zara, ai sensi e per gli effetti di

cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal 29 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4966)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, frazione del comune di Casaprota (Rieti).

Nella seduta tenuta l'11 dicembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, frazione del comune di Casaprota (Rieti), il sig. Luigi Serafini di Nazareno è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4967)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale di L. 102.000.000 — Sede in Roma

Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni serie speciale 4,50 % *« Elettrificazione Ferrovie dello Stato »* 4,50 % *Elfer (I e II emissione).*

Errata-corrige

del supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 12 dicembre 1938-XVII:

A pag. 13 - 8ª colonna invece del n. 740.451 leggasi n. 790.451.

A pag. 22 - 2ª colonna invece del n. 1.350.691 leggasi n. 1.359.691.

A pag. 24 - 8ª colonna invece del n. 43.321 leggasi n. 44.321.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

(5004)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Modena.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del Regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34, 3° comma, e 36, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami bandito in data 15 giugno 1938 per il conferimento del posto di medico aggiunto all'Ufficio sanitario del comune di Modena è costituita come appresso:

Presidente: Lippi dott. Curzio, vice prefetto;

Membri: Saitta dott. Placido, medico provinciale; Sarti professore Carlo, docente universitario in igiene; Mannini prof. Giulio, docente universitario in patologia medica; Schioppa prof. Luigi, ufficiale sanitario;

Segretario: Russo dott. Stefano, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4942)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso a 18 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sullo ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1227, col quale sono stati riorganizzati i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Ritenuta l'opportunità di coprire subito i 18 posti di grado 11° di gruppo *B* previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVII, n. 1227;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esame, a 18 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227;

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo di gruppo *C* del Ministero per gli scambi e per le valute e delle altre Amministrazioni dello Stato, munito del prescritto titolo di studio, e, prescindendo dal limite di età, il personale non di ruolo in servizio da non meno di due anni presso la Sovraintendenza allo scambio delle valute, il Sottosegretariato ed il Ministero per gli scambi e per le valute e presso le altre Amministrazioni dello Stato che sia in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.

Art. 3.

Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l'aver prestato servizio presso il Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute (Direzione generale per le questioni doganali, gli affari generali e il personale - Ufficio del personale) entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi sono stati presentati ad altri Uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il recapito ed elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8.

Dal detto documento dovrà risultare, per il personale non di ruolo, che il candidato ha compiuto l'età di anni 18 alla data del presente decreto;

2) diploma originale o copia del diploma stesso autenticato da Regio notaio, di licenza da Istituto medio di secondo grado anche ottenuta ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale-politica, per la perdita dei diritti medesimi.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia

in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 otobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 del podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione, che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Da tale documento deve risultare, tra l'altro, che l'aspirante non appartenga alla razza ebraica;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo dal quale oltre a un giudizio complessivo sulle funzioni disimpegnate, risultino, tra l'altro, i servizi ai quali il candidato è stato addetto.

Per il personale non di ruolo detto rapporto dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio straordinario e la data di inizio del servizio stesso nonchè la qualifica rivestita e un giudizio sull'operosità e il rendimento del candidato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; nei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re. Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; e il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che antentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I concorrenti impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8, dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 4 nè di quelle insufficientemente documentate.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali, acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

L'esame consterà di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta verterà su una delle seguenti materie:

1. Principii di economia politica corporativa
2. Nozioni di diritto amministrativo;
3. Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni relative all'ordinamento ed alla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un ispettore generale del Ministero per gli scambi e per le valute, presidente, e da tre funzionari di grado 6° del Ministero stesso.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* e di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli. Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La somma della votazione riportata nella prova scritta, della votazione della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

Per la compilazione della graduatoria in caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex-combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a coloro che, in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con proprio decreto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettori aggiunti in prova nella carriera amministrativa del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina ad ispettore aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a ispettore aggiunto.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

Agli ispettori aggiunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno lordo mensile di L. 675,38 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A quelli che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(4978)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso a 6 posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1227, col quale sono stati riorganizzati i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Ritenuta l'opportunità di coprire subito 6 dei 10 posti di grado 11° di gruppo *A*, previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVII, n. 1227, e di provvedere con successivi concorsi al conferimento degli altri 4 posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esame, a 6 posti di vice-segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale della Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo di gruppo *B* del Ministero per gli scambi e per le valute e delle altre Amministrazioni dello Stato, munito del prescritto titolo di studio, e, prescindendo dal limite di età, il personale non di ruolo in servizio da non meno di due anni presso la Sovraintendenza allo scambio delle valute, il Sottosegretariato ed il Ministero per gli scambi e per le valute e presso le altre Amministrazioni dello Stato che sia in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.

Art. 3.

Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l'aver prestato servizio presso il Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute (Direzione generale per le questioni doganali, gli affari generali e il personale - Ufficio del personale), entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi sono stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il recapito ed elencare i documenti allegati.

Art. 5.

Uno dei posti di cui all'art. 1 sarà conferito a personale femminile per il disimpegno delle funzioni di bibliotecaria.

Art. 6.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 6.

Dal detto documento dovrà risultare, per il personale non di ruolo, che il candidato ha compiuto l'età di anni 18 alla data del presente decreto;

2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticata da notaio — di una delle seguenti lauree:

1° in giurisprudenza;
2° in scienze politiche;
3° in scienze sociali;

4° in scienze sociali e politiche;
5° in scienze sociali economiche e politiche;
6° in scienze sindacali;
7° in scienze economico commerciali;
8° in scienze politiche ed amministrative;
9° in scienze applicate alla carriera diplomatico consolare;
10° in lettere e filosofia, per le sole candidate di cui all'art. 5 del decreto;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica, per la perdita dei diritti medesimi.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal Segretario Federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati d'inscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Da tale documento deve risultare, tra l'altro, che l'aspirante non appartiene alla razza ebraica;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dallo Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo dal quale oltre a un giudizio complessivo sulle funzioni disimpegnate, risultino, tra l'altro, i servizi ai quali il candidato è stato addetto.

Per il personale non di ruolo detto rapporto dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio straordinario e la data di inizio del servizio stesso nonchè la qualifica rivestita ed un giudizio sulla operosità e il rendimento del candidato.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re. Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9 e 10 del presente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I concorrenti impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8, dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

Art. 8.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 4 nè di quelle insufficientemente documentate.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali, acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

L'esame consterà:

a) di una prova scritta su una delle seguenti materie:

1) Economia politica corporativa - Politica economica;

2) Diritto amministrativo;

3) Legislazione sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Ministero per gli Scambi e per le Valute;

(*) 4) Storia (dalla scoperta dell'America ai tempi nostri) e Geografia con particolare riguardo ai più importanti fattori della vita economica d'Italia e degli altri paesi europei;

b) di una prova orale che verterà sulle materie oggetto della prova scritta e su elementi di statistica.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un direttore generale del Ministero per gli scambi e per le valute, presidente, e da tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Ministero stesso.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo A e di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La somma della votazione riportata nella prova scritta, della votazione della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

Per la compilazione della graduatoria in caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex-combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ed a coloro che, in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con proprio decreto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

(*) Solo per le candidate al posto di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice-segretari in prova nella carriera amministrativa del Ministero per gli Scambi e per le Valute e conseguiranno la nomina a vice-segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice-segretario.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 13.

Ai vice-segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno lordo mensile di L. 771,85 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A quelli che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(4979)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 31340 dell'11 agosto scorso con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso ai posti vacanti di medico condotto nella provincia di Genova al 30 novembre 1936-XV, e il decreto pari data e numero con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei posti messi a concorso;

Ritenuto che in seguito alla rinuncia dei dottori Rosasco Sebastiano e Fazio Giuseppe, rispettivamente 15° e 16° classificati, successivamente designati per la nomina a medico condotto del comune di Crocefieschi, tale posto è rimasto vacante e che occorre, pertanto, provvedere alla designazione di altro sanitario in base alla graduatoria di cui sopra;

Ritenuto che il dott. Marchetti Antonio fu Giuseppe, 17° classificato con decreto del 3 novembre 1938, n. 40526, è stato dichiarato vincitore della condotta di Davagna, pure resasi ancora vacante e dallo stesso chiesto a preferenza di quella di Crocefieschi;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il sig. dott. Massa Giuseppe di Alfredo, 18° classificato, è dichiarato vincitore della condotta di Crocefieschi.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Crocefieschi.

Genova, addì 12 dicembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: BELLEI

(4975)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.